

INFORMAZIONI PRESENTI NELL'ARCHIVIO DELLA CENTRALE DEI RISCHI (*)

Date richieste:

ago-20 lug-20 giu-20 mag-20 apr-20 mar-20 feb-20 gen-20 dic-19 nov-19 ott-19 set-19 ago-19 lug-19 giu-19 mag-19 apr-19 mar-19 feb-19 gen-19 dic-18 nov-18 ott-18 set-18
ago-18 lug-18 giu-18 mag-18 apr-18 mar-18 feb-18 gen-18 dic-17 nov-17 ott-17 set-17

DATI ANAGRAFICI DELL'INTESTATARIO

Codice intestatario: 13186658

Intestatario: ~~BUCCINI~~ ~~ESERI~~

Data di nascita: ~~19/04/1964~~ Luogo di nascita: ROMA Codice fiscale: ~~01802080101~~

Non risultano segnalazioni per il periodo richiesto.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Guida alla lettura delle informazioni della Centrale dei rischi.

Cosa c'è in questa guida

Il prospetto dei dati:

- sezione anagrafica
- sezione importi

La legenda e il glossario

Il Foglio Informativo.

Cosa fare se le informazioni CR non sono corrette.

Il numero verde 800 -196969.

Esempi di prospetto dei dati.

Il prospetto dei dati: sezione anagrafica

Nella prima pagina della sezione anagrafica sono indicate **le date** cui si riferiscono le informazioni richieste.

A seguire, figurano **gli elementi identificativi dell'intestatario** del prospetto e **quelli delle società**, segnalate per almeno una delle date richieste, di cui lo stesso risulta essere socio illimitatamente responsabile.

In caso di assenza d'informazioni a nome dell'intestatario, questa parte del prospetto riporterà la frase "**Non risultano segnalazioni per il periodo richiesto**".

Nelle pagine successive della sezione anagrafica viene indicata **la composizione delle eventuali cointestazioni** di cui fa parte l'intestatario e che risultano segnalate per almeno una delle date richieste.

Il prospetto dei dati: sezione importi

Riporta in dettaglio le eventuali informazioni segnalate alla Centrale dei rischi da ciascun intermediario segnalante.

A partire dalla data più recente, figurano nell'ordine:

- **le segnalazioni inframensili;**
- **le informazioni riferite esclusivamente all'intestatario** (per cui vengono specificate le categorie di censimento, le variabili di classificazione e le classi di dato);
- **le informazioni relative ai soggetti che hanno prestato garanzie** a favore dell'intestatario;
- **i dati riferiti ai debitori ceduti** dall'intestatario nell'ambito di operazioni di smobilizzo crediti;
- **le informazioni ricevute dalle altre Centrali rischi pubbliche europee a nome dell'intestatario.**

Dopo le informazioni sopra descritte, sono riportati i dati riferiti alle cointestazioni elencate nella sezione anagrafica, anch'essi ordinati secondo un criterio cronologico decrescente.

In corsivo, viene rappresentata la situazione segnaletica precedente (ove presente) a quella corrente che l'ente segnalante ha provveduto a correggere. Nelle colonne "Da" e "A" sono indicate, rispettivamente, la data dalla quale e fino alla quale i dati sono stati presenti negli archivi della Centrale dei rischi. Le rettifiche prodotte dagli intermediari segnalanti possono determinare l'inserimento, la modifica o la cancellazione delle informazioni intestate al cliente.

Qualora tra gli enti segnalanti figurino una o più società veicolo (SV) - dopo le informazioni d'importo - viene fornita la lista dei relativi servicer, con i rispettivi indirizzi.

LE SEGNALAZIONI INFRAMENSILI

Gli intermediari segnalanti forniscono una pronta informativa su:

- **le regolarizzazioni dei ritardi di pagamento** relativi ai finanziamenti a scadenza prefissata e i "rientri" degli sconfinamenti persistenti nei finanziamenti *revolving* (ex art. 8-bis d.l. 70/2011 come modificato dalle leggi n. 148/2011 e n. 116/2014). L'informazione va prodotta solo se riferita a ritardi o sconfinamenti segnalati alla Centrale dei rischi. Sono esclusi dalla segnalazione i finanziamenti classificati a sofferenza.
- **Il passaggio del soggetto a sofferenza o l'estinzione della segnalazione a sofferenza**

LE SOCIETÀ VEICOLO (O SPECIAL PURPOSE VEHICLE)

Le **SV** non dispongono di una propria struttura organizzativa, pertanto ricorrono ai servizi di outsourcer specializzati nella gestione delle attività sociali.

La L. 130/99 prevede che i servizi di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione (cosiddetta **attività di servicing**) siano svolti da intermediari bancari e finanziari iscritti nell'albo unico ex art. 106 T.U. (cosiddetti **servicer**) i quali verificano che le operazioni siano conformi alla legge e al prospetto informativo. Tali intermediari hanno quindi compiti di natura operativa oltre che funzioni di garanzia circa il corretto svolgimento delle operazioni nell'interesse dei portatori dei titoli e in genere del mercato.

Glossario

I prospetti contenenti le informazioni di importo sono corredati da un **glossario utile all'interpretazione dei dati**.

In particolare, sono esplicitati i **significati da attribuire** alla classificazione delle informazioni per **categorie di censimento, variabili di classificazione e classi di dato**.

Il foglio informativo

Illustra sinteticamente il funzionamento e le finalità della Centrale dei rischi precisando la tipologia delle informazioni presenti negli archivi, la modalità e i criteri di segnalazione, i soggetti coinvolti (i segnalanti, i segnalati e coloro che hanno diritto di accedere ai dati).

Il servizio centralizzato dei rischi è disciplinato dalla **Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991**, disponibile sul sito internet:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139>

Come chiedere la correzione delle informazioni errate

Qualora le informazioni registrate presso la Centrale dei rischi **non risultino corrette, l'intestatario ha diritto di ottenerne la correzione.**

La Banca d'Italia non può modificare di propria iniziativa le segnalazioni ricevute.

Il diretto interessato può rivolgersi direttamente all'intermediario segnalante o presentare un esposto alla Banca d'Italia. In questo caso, la Centrale dei rischi chiede alla banca/società finanziaria di verificare le informazioni segnalate ed eventualmente ne sollecita la rettifica. Gli intermediari sono infatti responsabili delle segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi, in quanto essi sono i soli a disporre della documentazione relativa al rapporto contrattuale intrattenuto con la clientela.

L'intestatario delle segnalazioni può, inoltre, far valere le proprie pretese rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario, al Garante per la protezione dei dati personali o alla competente autorità giudiziaria.

Di seguito i link per consultare le modalità relative alla presentazione di un esposto alla Banca d'Italia e quelle per ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario:

- [www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/esposti/;](http://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/esposti/)
- [www.arbitrobancariofinanziario.it/.](http://www.arbitrobancariofinanziario.it/)

Il numero verde

Chiamando **il numero verde 800 196969** si può ricevere consulenza dalla Banca d'Italia sui servizi informativi offerti al pubblico, tra cui figurano quelli inerenti al servizio centralizzato dei rischi e i ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario.

Gli utenti, dopo aver ascoltato le informazioni preregistrate, possono lasciare un quesito in segreteria telefonica a seguito del quale verranno ricontattati dal personale della Banca d'Italia.

Gli esempi



Per agevolare la comprensione dei dati contenuti nel prospetto, vengono di seguito ipotizzate casistiche tipo, per ognuna delle quali è riportato il relativo schema di rappresentazione.

Per esigenze di sintesi, sono evidenziate solo le parti del prospetto utili alle finalità esplicative.

Prospetto dati in caso di assenza di segnalazione.

Il signor Mario Rossi non ha ricevuto finanziamenti né rilasciato garanzie per il periodo richiesto.
Il prospetto consta della sola parte anagrafica e riporta la frase “*Non risultano segnalazioni per il periodo richiesto*”.



SERVIZIO R.E.S.

INFORMAZIONI PRESENTI NELL'ARCHIVIO DELLA CENTRALE DEI RISCHI (*)

Date richieste:
mar-17 feb-17 gen-17

DATI ANAGRAFICI DELL'INTESTATARIO

Codice intestatario:	060606		
Intestatario:	ROSSI	MARIO	
Data di nascita:	16/04/1900	Luogo di nascita:	ROMA
		Codice fiscale:	RSSMRA00D16H501Y

Non risultano segnalazioni per il periodo richiesto.

Prospetto dati in caso di mutuo e apertura di credito in conto corrente.

Il sig. Rossi ha contratto con l'intermediario "CREDITO" un mutuo (Categoria = RISCHI A SCADENZA, in euro (vedi colonna "Divisa") della durata complessiva superiore a 5 anni (vedi colonna "Durata Originaria") la cui scadenza, al momento dell'elaborazione del prospetto, risulta essere superiore ad un anno (vedi colonna "Durata Residua").

Il mutuo è garantito da ipoteca che grava su beni di proprietà di un soggetto diverso dall'intestatario (Tipo Garanzia = Ipoteca esterna).

Presso lo stesso intermediario segnalante, il sig. Rossi risulta titolare di un c/c (Categoria = rischi a revoca) sul quale ha la possibilità di usufruire di uno scoperto per elasticità di cassa.

Con riferimento a gennaio 2017 (DATA DI RIFERIMENTO), la sezione del prospetto dati che rappresenta le informazioni sopra descritte, si presenta come di seguito indicato.

Intestatario: ROSSI GINO

RILEVAZIONE MENSILE

(gli importi sono espressi in Euro)

DATA DI RIFERIMENTO: gennaio 2017

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 06/03/2017

Intermediario: CREDITO

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA	Belpasso	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestabili - crediti diversi da scaduti e sconfinati	Ipoteca esterna	0	121.876	121.876	121.876	0	121.876
Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito			
RISCHI A REVOCA	Belpasso	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestabili - crediti diversi da scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0

Prospetto dati in caso di rilascio di fideiussione.

Con riferimento al 31 gennaio 2017 (DATA DI RIFERIMENTO), il sig. Bianchi (Intestatario) ha rilasciato all'ente segnalante "Credito" (Intermediario) una fideiussione (Tipo Garanzia = "Garanzie personali di prima istanza") di 136.500 euro (Valore Garanzia) a favore della sig.ra Asero Elena (Garantito) che, affidata dallo stesso intermediario, ha utilizzato 80.952 euro (Importo Garantito). La garanzia risulta non essere stata escussa dall'intermediario segnalante né contestata (vedi colonna "Stato Rapporto"). Nel caso ipotizzato, la sezione importi del prospetto dati si presenta come di seguito indicato.



Intestatario: 06060606

Intestatario: BIANCHI MARIO

RILEVAZIONE MENSILE

(gli importi sono espressi in Euro)

DATA DI RIFERIMENTO: gennaio 2017
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 08/03/2017

Intermediario: CREDITO

Garanzie ricevute

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Garantito	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Valore Garanzia	Importo Garantito
GARANZIE RICEVUTE	Belpasso	ASERO ELENA (codice censito 3443955)	Rapporti non contestati: garanzia non attivata	Garanzie personali di prima istanza	136.500	80.952

Un rapporto segnalato si considera "contestato" qualora sia stata adita un'Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante per la protezione dei dati personali, Mediatore ex d.lgs. 28/2010 o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela).

Prospetto dati in caso di cancellazione di sofferenza.

Lo stralcio che figura a piè di pagina rappresenta la situazione segnaletica del sig. Rossi riferita a febbraio 2017 ed evidenzia che, alla data di elaborazione del prospetto, non ci sono segnalazioni.

Tuttavia - sempre con riferimento a febbraio 2017 - dal 31-3-2017 al 04/04/2017 l'intestatario risulta essere stato segnalato a sofferenza dalla società veicolo VARIEL SPV SRL che, avvedutasi dell'errore, ha successivamente cancellato la segnalazione.

Le informazioni cancellate figurano, in corsivo, dopo la frase ***“Per questa data la situazione corrente è il risultato di correzioni effettuate dall'intermediario segnalante. Di seguito...”***



SERVIZIO R.E.S.

Intestatario: 06060606

Intestatario: ROSSI NERO

RILEVAZIONE MENSILE

(gli importi sono espressi in Euro)

DATA DI RIFERIMENTO: febbraio 2017

Le informazioni sono disponibili a far tempo del 31/03/2017.

Intermediario: VARIEL SPV SRL (cfr. lista dei servicer)

Sofferenze

Non ci sono segnalazioni.

Per questa data la situazione corrente è il risultato di correzioni effettuate dall'intermediario. Di seguito si riportano le segnalazioni che erano presenti nell'archivio prima delle correzioni con l'indicazione del periodo di mantenimento (DA-A)

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garanzito	Da	A
SOFFERENZE	Milano	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	2.220	0	31/03/2017	04/04/2017

Prospetto dati in caso di segnalazione inframensile.

Nell'esempio che segue, si ipotizza che la data più recente segnalata presso la Centrale dei rischi al momento dell'elaborazione del prospetto sia marzo 2017 e che la BANCA SPA abbia deliberato un passaggio a sofferenza (Tipo Evento) in data 4 aprile 2017 (Data Evento). La segnalazione inframensile di cui sopra è rappresentata nella sezione importi del prospetto, prima delle segnalazioni mensili riferite alla data di marzo 2017.

Intestatario: LUNA

RILEVAZIONI INFRAMENSILI

Intermediario: BANCA SPA

Dati riferiti al periodo: 01/04/2017 - 09/05/2017

Data Evento	Tipo Evento	Evento Cancellato
04/04/2017	SOFFERENZE	NO

RILEVAZIONE MENSILE

(gli importi sono espressi in Euro)

DATA DI RIFERIMENTO: marzo 2017
Le informazioni sono disponibili a far tempo del 02/05/2017

N.B.: la sofferenza deliberata dalla BANCA SPA figurerà tra le segnalazioni d'importo mensili riferite alla data contabile di aprile 2017 e, dal momento in cui queste verranno rese disponibili dalla Centrale dei rischi, la segnalazione inframensile con data evento compresa nel mese di aprile 2017 non figurerà più nel prospetto dati intestato a "Luna" e non potrà più essere "rettificata".

Le informazioni qualitative raccolte con le rilevazioni inframensili hanno una valenza informativa limitata nel tempo in quanto sono superate e sostituite dalle informazioni raccolte con la rilevazione mensile riferita al mese in cui si è verificato il cambiamento di "stato" o la regolarizzazione.



LA CENTRALE DEI RISCHI FOGLIO INFORMATIVO

Il Foglio Informativo ha carattere esclusivamente divulgativo. Descrive il funzionamento della Centrale dei Rischi, gli obiettivi, i contenuti, i soggetti coinvolti.

La normativa di riferimento della Centrale dei Rischi è contenuta nella Circolare della Banca d'Italia n. 139/91 "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi" disponibile sul sito <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/index.html>

Che cosa è la Centrale dei Rischi?

La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie (di seguito "intermediari") sui crediti che esse concedono ai loro clienti. Le informazioni non hanno valore certificativo.

La CR comunica mensilmente agli intermediari il debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.

Che cosa non è la Centrale dei rischi

La CR non è una "black list" relativa cioè unicamente ai cattivi pagatori, né un archivio dei ritardi pagamento: la Centrale dei Rischi raccoglie, infatti, informazioni positive e negative.

L'iscrizione in CR non determina automatismi di valutazione del merito creditizio della clientela (la CR è solo uno degli elementi informativi a disposizione delle banche e degli intermediari finanziari).

Il mancato pagamento di una rata non determina automaticamente una classificazione negativa (come ad esempio la classificazione a sofferenza).

I dati CR non hanno natura certificativa dell'esposizione della clientela verso il sistema creditizio e sono segnalati sulla base di criteri convenzionali di rappresentazione nel relativo modello dei dati.

Le centrali rischi private. In Italia operano anche altri sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi - denominati Sistemi di informazioni creditizie (SIC) - di natura privata e non gestiti dalla Banca d'Italia. Il funzionamento dei SIC è disciplinato dal "codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300) emanato ai sensi dell'art. 117 del Testo Unico sulla Privacy (D.lgs. 196/2003).

A cosa serve la Centrale dei Rischi?

La CR fornisce agli intermediari informazioni utili per valutare il merito di credito della clientela.

Cosa succede quando si chiede un finanziamento ad un intermediario che non ci conosce?

Gli intermediari possono accedere alle informazioni registrate negli archivi della Centrale dei rischi attraverso il servizio di prima informazione.

Gli intermediari, utilizzando i dati della CR, possono impiegare in modo più efficiente le loro risorse e migliorare la qualità del portafoglio crediti. I benefici per la clientela "meritevole" sono rappresentati da un più agevole accesso al credito o da un accesso al credito a migliori condizioni.

Il miglioramento complessivo della gestione del rischio di credito degli intermediari contribuisce a rafforzare la stabilità del sistema creditizio.

La Banca d'Italia utilizza le informazioni della CR per svolgere i propri compiti istituzionali (ad esempio, vigilanza sulle banche e gli altri intermediari finanziari, ricerca, conduzione della politica monetaria nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali).

Partecipano al servizio centralizzato dei rischi i seguenti soggetti:

- la **Banca d'Italia**, che gestisce il servizio;
- gli **intermediari segnalanti**:
 - le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del Testo unico bancario (banche italiane e filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica);
 - le società finanziarie iscritte nell'albo unico di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario;
 - le società di cartolarizzazione dei crediti (c.d. società veicolo o SV) e le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie (c.d. società di covered bond) di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;
 - gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono in crediti;
 - le società di assicurazioni, se erogano crediti.

- le **Centrali dei rischi pubbliche europee** che hanno sottoscritto un accordo con la CR per lo scambio di dati sull'indebitamento estero della clientela;
- i **soggetti segnalati**, cioè le imprese iscritte alla Camera di commercio, le associazioni, le ditte individuali, le amministrazioni pubbliche etc.. che hanno rapporti di credito e/o garanzia con un intermediario segnalante.

Chi può conoscere i dati di Centrale dei rischi?

I dati CR possono essere conosciuti da: intermediari partecipanti; i soggetti segnalati; Banca d'Italia e altre Autorità di controllo; Autorità Giudiziaria. Le informazioni CR sono nominative e hanno carattere riservato. La Banca d'Italia non è tenuta ad acquisire il consenso per il trattamento delle informazioni di CR in quanto le utilizza per finalità di controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari e di tutela della loro stabilità (cfr. Testo Unico sulla Privacy).

Gli intermediari possono conoscere le informazioni presenti nella Centrale dei rischi aggregate per forma tecnica di finanziamento e senza il dettaglio delle banche segnalanti.

Come si accede ai propri dati registrati nella Centrale dei rischi?

Il servizio è gratuito e i dati sono disponibili dal 1° gennaio 1989. **Dove?** presso una delle Filiali della Banca d'Italia.

Come? Modulo di accesso ai dati CR inviato via posta, pec, fax o per consegna allo sportello in filiale. L'elenco delle Filiali è consultabile sul sito della Banca d'Italia al seguente link: <https://www.bancaditalia.it/chisiamo/organizzazione/filiali/index.html>.

Quali informazioni sono raccolte nella Centrale dei rischi?

Le informazioni che riguardano i rapporti di credito e/o garanzia di persone fisiche e persone non fisiche (anche in **cointestazione** con altri soggetti) con gli intermediari segnalanti.

Ad esempio due finanziamenti a scadenza a nome dello stesso debitore, confluiscono nella medesima categoria di censimento "rischi a scadenza".

Gli intermediari segnalano alla CR i rapporti in capo a ciascun cliente aggregandoli secondo uno schema stabilito dalla Banca d'Italia. La CR pertanto non rileva informazioni sui singoli rapporti/contratti.

Come funziona la Centrale dei rischi?

Rilevazione mensile

Gli intermediari sono tenuti a comunicare mensilmente alla Banca d'Italia i rapporti di credito e/o garanzia con la propria clientela.

Le segnalazioni mostrano la situazione di ciascun cliente all'ultimo giorno del mese e devono essere inviate entro il 25° giorno del mese successivo.

Rilevazioni inframensili

Nel corso del mese, gli intermediari comunicano tempestivamente alla CR informazioni di tipo qualitativo (che non contengono importi):

- 1) gli eventi che hanno interessato la propria clientela; in particolare comunicano il passaggio dei crediti a sofferenza e l'estinzione della segnalazione a sofferenza;
- 2) la regolarizzazione dei ritardi di pagamento relativi ai singoli finanziamenti a scadenza e il "rientro" degli sconfinamenti persistenti da più di 90 giorni riguardanti finanziamenti *revolving*

(come previsto dall'art. 8 bis del D.L. n. 70/2011 modificato dalla legge n. 148/2011).

Soglia di segnalazione

Gli intermediari segnalano l'intera posizione nei confronti del singolo cliente se, alla data di riferimento (fine mese), essa è pari o superiore a 30.000 euro.

I crediti in sofferenza e i passaggi a perdita di sofferenze vanno comunque segnalati, a prescindere dall'importo.

Cessazione della segnalazione

Gli intermediari non devono più inviare la segnalazione a partire dal mese nel corso del quale la posizione complessiva del cliente è scesa sotto la *soglia di segnalazione* oppure è estinta.

Il venir meno dell'obbligo di segnalazione non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative alle date precedenti.

Rettifiche alle segnalazioni

Se ci sono errori nelle segnalazioni trasmesse, gli intermediari devono inviare subito le relative rettifiche.

La CR acquisisce le rettifiche e le comunica immediatamente a tutti gli intermediari che avevano ricevuto l'informazione errata. Il processo di aggiornamento è continuo; ne consegue che i dati presenti negli archivi della CR possono subire variazioni anche in intervalli di tempo minimi.


Solo gli intermediari possono rettificare i dati segnalati; essi sono infatti i titolari dei rapporti con la clientela e dispongono della relativa documentazione. Gli intermediari sono gli unici responsabili dell'esattezza delle informazioni trasmesse alla CR. La Banca d'Italia non può modificare di propria iniziativa le segnalazioni ricevute.

Quali servizi fornisce la Centrale dei rischi ai segnalanti?

Flusso di ritorno

La CR aggrega le segnalazioni trasmesse mensilmente dai singoli intermediari, calcolando la posizione complessiva del soggetto segnalato verso il sistema creditizio e finanziario (*posizione globale di rischio*), che non riporta quindi il dettaglio degli intermediari segnalanti.

Ad esempio, il flusso relativo alla rilevazione del 31 marzo (i dati di marzo devono essere inviati alla CR entro il 25 aprile) è disponibile i primi giorni di maggio.



La CR invia quindi mensilmente a ogni intermediario le *posizioni globali di rischio* di tutti i nominativi dallo stesso segnalati e dei loro coobbligati.

Il *flusso di ritorno* viene trasmesso al termine della rilevazione mensile.

Prima informazione

Gli intermediari, oltre a ricevere mensilmente con il *flusso di ritorno* i dati sui nominativi segnalati, possono chiedere alla CR informazioni sui seguenti soggetti e i loro coobbligati (*servizio di prima informazione*):

- coloro che si sono rivolti all'intermediario per un affidamento o per prestare una garanzia;
- coloro che sono già clienti dell'intermediario ma non raggiungono la *soglia di segnalazione* in CR.



Le richieste di prima informazione possono essere avanzate con una profondità storica di 36 per le imprese, le famiglie produttrici, le pubbliche amministrazioni e le associazioni; 24 mesi per le famiglie consumatrici.

Le richieste possono essere avanzate esclusivamente per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito: i diretti interessati possono richiedere i dettagli delle richieste avanzate a loro nome.

Quali sono i diritti dei segnalati in Centrale dei rischi?

Diritto di **accesso**, ossia il diritto di accedere gratuitamente ai dati CR registrati a proprio nome (informazioni positive; informazioni negative; informazioni qualitative; informazioni quantitative; informazioni sugli intermediari che hanno prodotto richieste di prima informazione).

Diritto di **delegare** un soggetto ad accedere ai dati a nome proprio.

Diritto di **riservatezza**: oltre agli intermediari partecipanti non è consentito a soggetti TERZI di conoscere le informazioni presenti in CR (tranne magistratura e casi di legittimazione).

Diritto alla **correttezza** dei dati: è possibile contestare i dati segnalati qualora gli stessi non siano veritieri e chiederne la rettifica agli intermediari (cfr. la Guida alla lettura del prospetto).

Diritto all'**informativa** (anche **preventiva**): gli intermediari sono tenuti a informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati informazioni negative a suo nome.

Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza.